

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3747/92 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1992**

**relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno
di 30 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento
portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo
7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento
(CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che
stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei
cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2203/90 ⁽⁴⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento
sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della
Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n. 3043/91 ⁽⁶⁾, stabilisce le procedure e le condi-
zioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di
intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è
opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul
mercato interno di 30 000 t di frumento tenero panifica-
bile detenute dall'organismo di intervento portoghese;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento portoghese indice una gara
permanente per la rivendita sul mercato interno di 30 000

t di frumento tenero panificabile detenute alle condizioni
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la
prima gara parziale è fissato al 7 gennaio 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per
l'ultima gara parziale scade il 29 aprile 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'orga-
nismo di intervento portoghese:

Instituto Nacional de intervenção e Garantia Agrícola
(INGA)
Rua Camilo Castelo Branco, 45 - 2º Andar
P-1000 Lisboa
(telex 533251 - tel.: 53 71 72/3).

Articolo 3

L'organismo d'intervento portoghese comunica alla
Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana
successiva allo scadere del termine per la presentazione
delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie
partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.